

cautionato e provveduto a rimettere all'I.N.A.

la rata annuale di ammortamento;

E) - ammortamento al massimo in anni 15, mediante annualità costanti posticipate (scadenti il 30 giugno di ciascun anno e cioè a data utile per la chiusura dei conti annuali della Cautiona dopo la vendita del prodotto), al tasso d'interesse dell'8%, oltre un diritto di commissione continuativo, sul mutuo originario e per l'intera durata dell'ammortamento, pari allo 0.50%, così da assicurare all'Istituto un reddito effettivo dell'8.56% sull'investimento.

Il superamento dei limiti sopra proposti dovrebbe essere subordinato alla particolare autorizzazione superiore prevista al n. 14 dell'art. 13 della legge regolatrice dell'I.N.A.

Ove il Consiglio ritenesse opportuno aderire alle maggiori richieste, in considerazione delle finalità e delle particolari circostanze che hanno indotto l'Amministrazione a prendere in esame la domanda di che trattasi, sarebbe prudente, a parere del Servizio Patrimoniale, contenere il mutuo in limiti